

TI_GERICHTE 11.2016.132 vom 12. Juni 2018

TI Tribunale d'appello, 2018-06-12, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2016.132

FR: TI_GERICHTE 11.2016.132 du 12 juin 2018

IT: TI_GERICHTE 11.2016.132 del 12 giugno 2018

Regeste

Protezione dell'unione coniugale: contributi alimentari

Erwägungen

E. 5

L'appellante critica anche il fabbisogno effettivo della moglie, accertato dal Pretore in fr. 5701.35 mensili, chiedendo di ridurre le imposte da fr. 1900.– a fr. 830.– mensili. Egli sostiene che, seppure si confermassero i contributi di mantenimento fissati nella sentenza impugnata, il reddito imponibile di lei non supererebbe fr. 84 316.– annui (fr. 122 016.–, meno deduzioni per i figli di fr. 22 200.–, deduzioni per la cassa malati di fr. 10 500.– e altre deduzioni per fr. 5000.–), donde un onere fiscale di fr. 830.– mensili. La doglianza è provvista di buon diritto. Ci si dipartisse pure, in effetti, dai contributi di mantenimento stabiliti dal Pretore in un massimo di fr. 8968.– mensili complessivi per moglie e figli, le entrate di AO 1 ammonterebbero a circa fr. 123 200.– annui (reddito da attività lucrativa fr. 1300.– mensili, contributi alimentari fr. 8968.– mensili). Tenuto conto delle deduzioni citate dianzi (fr. 37 700.– complessivi), l'imponibile annuo si attesterebbe così attorno a fr. 85 500.– L'imposta presumibile di fr. 830.– mensili prospettata dall'appellante appare pertanto corretta (calcolatore in: www3.ti.ch/DFE/DC/calcolatori/Reddito_Sostanza.php). Il fabbisogno effettivo dell'istante va ricommisurato così in fr. 4631.35 mensili e il contributo di mantenimento in favore di lei a fr. 3330.– mensili arrotondati (fr. 4631.35 mensili, meno il reddito proprio di fr. 1300.– mensili).

E. 6

Nella sentenza impugnata il Pretore è stato chiamato ad accertare altresì quanto AP 1 deve ancora versare a titolo di mantenimento per moglie e figli nel periodo compreso tra il 1° giugno 2013 (separazione di fatto) e il 31 luglio 2016. Il Pretore lo ha condannato al pagamento dei conguagli testé menzionati (lett. D). L'appellante esclude di dover pagare somme residue per quel lasso di tempo, sostenendo di avere corrisposto addirittura fr. 1563.30 in eccesso dal 1° giugno 2013 al 31 agosto 2014 e fr. 11 380.30 più del dovuto in seguito, di modo che l'istante va obbligata a rifondergli complessivi fr. 12 943.60 con interessi. a) Le misure a protezione dell'unione coniugale sono equiparate a provvedimenti cautelari (DTF 137 III 478 consid. 4.1), tant'è che sono emanate con la procedura sommaria (art. 271 lett. a CPC) e con potere cognitivo limitato alla verosimiglianza (sentenza del Tribunale federale 5A_855/2017 dell'11 aprile 2018 consid. 4.3.2 con rinvio a DTF 127 III 478 consid. 2b/bb). Per tale motivo la giurisprudenza ha avuto modo di ricordare che – ove la legge non preveda altrimenti – per diritto federale il pagamento di una somma di denaro non può essere imposto in via definitiva nell'ambito di una misura provvisoria senza che intervenga poi un giudizio di merito (DTF 113 II 465; v. anche i riferimenti di dottrina in: sentenza del Tribunale federale 5C.10/2003 del 18 febbraio 2003, consid. 2.2.2 in fine).

Tale principio è già stato esplicitamente rammentato anche da questa Camera (sentenza inc. 11.1995.5 del 4 giugno 1996, consid. 13), la quale ha precisato inoltre che il giudice delle misure a protezione dell'unione coniugale non è competente per statuire nel merito sui rapporti di dare e avere tra le parti per debiti dell'uno pagati dall'altro e viceversa (RtiD I-2005 pag. 765 consid. 17a). b) Ciò premesso, mentre i contributi di mantenimento a protezione dell'unione coniugale sono fissati con un giudizio sommario fondato sulla verosimiglianza, le eventuali controversie legate alle pretese di un coniuge perché si condanni l'altro a versare una determinata somma a titolo di arretrato alimentare o a restituire una determinata somma per contributi di mantenimento riscossi in esubero vanno giudicate con pieno potere cognitivo, nel quadro di una procedura ordinaria (o semplificata). In concreto il Pretore non era abilitato quindi a decidere con un giudizio meramente sommario quanto AP 1 dovesse ancora versare alla moglie o quanto AO 1 dovesse restituire al marito. Né egli avrebbe potuto – per ipotesi – statuire su parte della controversia con rito sommario (fissazione dei contributi alimentari) e su un'altra parte con rito ordinario o semplificato (credito di un coniuge verso l'altro) nel contesto di un medesimo processo. Un attore infatti può riunire in un'unica azione più pretese contro una medesima parte solo se risulta applicabile la stessa procedura (art. 90 lett. b CPC). Se il rito è diverso, le azioni vanno disgiunte. c) Si rilevi inoltre che, comunque fosse, in concreto il Pretore non aveva la competenza funzionale per statuire nella procedura a tutela dell'unione coniugale sulla pretesa di AP 1 intesa a ottenere il rimborso di fr. 146 108.– complessivi (più interessi) per contributi di mantenimento pagati in esubero dal 1° giugno 2013 al 9 agosto 2016 né sulla pretesa di AO 1 intesa a ottenere contributi alimentari rimasti parzialmente o totalmente scoperti in relazione a quel periodo. La controversia – di merito – andava trattata infatti dal giudice ordinario, non dal giudice a protezione dell'unione coniugale. Né le parti avrebbero potuto sottoporre la lite, per loro scelta, al giudice della protezione dell'unione coniugale, una proroga di giurisdizione non rientrando nelle loro disponibilità (DTF 138 III 477 consid. 3.1 con rinvii). Se ne conclude che, nella misura in cui ha pronunciato il dispositivo n. 5.1 della sentenza impugnata, il Pretore ha statuito anche in assenza di un presupposto processuale (la competenza per materia: art. 59 cpv. 2 lett. b CPC). E i presupposti processuali vanno esaminati d'ufficio (art. 60 CPC). Su questo punto la decisione impugnata deve quindi essere annullata e la richiesta dell'appellante dichiarata irricevibile.

E. 7

Le spese del giudizio odierno seguono il grado di vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). Davanti a questa Camera l'appellante chiedeva di ridurre il contributo alimentare per la moglie da fr. 4502.– a fr. 3265.65 mensili. Ottiene praticamente causa vinta, poiché vede ridurre l'obbligo a fr. 3330.– mensili. Egli soccombe invece sulla pretesa di fr.

E. 12

943.60 con interessi per il rimborso di contributi versati in esubero, ma al proposito soccombe anche la moglie, la quale postulava la conferma dei conguagli fissati in suo favore dal primo giudice. Nel complesso si giustifica così che l'appellante sopporti un quarto degli oneri processuali, mentre il resto va a carico dell'istante, che rifonderà al convenuto un'indennità per ripetibili ridotta (un mezzo: v. RtiD II-2016 pag. 638 consid. 3b). L'esito del giudizio odierno impone di modificare anche il dispositivo sulle spese processuali di primo grado, che il Pretore ha posto per tre decimi a carico dell'istante e per il resto a carico del convenuto. Sul contributo alimentare per la moglie, che questa

rivendicava in fr. 10 900.– mensili a fronte di un'offerta del marito di fr. 2341.65, essa esce largamente sconfitta. Esce vittoriosa invece sul contributo alimentare per i figli, che il Pretore ha fissato in cifre per lo più superiori alla richiesta quantificata dall'istante in fr. 1800.– mensili (assegni familiari non compresi) per ciascuno di loro dal 1° giugno 2013 rispetto all'offerta di fr. 1447.– per M_____ e di fr. 1119.– per J_____ (assegni familiari non compresi). Risulta vincente anche sulla restituzione di fr. 146 108.– più interessi che il marito pretendeva per contributi di mantenimento pagati di troppo dal 1° giugno 2013 al 9 agosto 2016. Tutto ponderato, nelle condizioni descritte si giustifica perciò di suddividere le spese processuali in ragione di metà ciascuno, a maggior ragione ove si consideri che in una causa del diritto di famiglia il giudice può prescindere da un riparto degli oneri strettamente aritmetico (art. 107 cpv. 1 lett. c CPC). Non spetta per converso a questa Camera statuire per la prima volta in materia di ripetibili, questione che il Pretore non ha giudicato. 8. Quanto ai rimedi esperibili sul piano federale contro la presente sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di 30 000.– nella prospettiva dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1). Per questi motivi, decide: I. L'appello è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata: 5. AP 1 è tenuto a versare, anticipatamente entro il 5 di ogni mese, i seguenti contributi alimentari: per la moglie AO 1 : fr. 3330.– mensili dal 1° giugno 2013 in poi ; per il figlio M_____ : fr. 1933.– mensili dal 1° giugno 2013 al 31 ottobre 2014, fr. 2005.– mensili dal 1° novembre 2014 al 31 ottobre 2020 e fr. 2328 .– mensili dal 1° novembre 2020 in poi; per il figlio J_____ : fr. 1742.– mensili dal 1° giugno 2013 al 31 maggio 2017, fr. 1814 .– mensili dal 1° giugno 2017 al 31 maggio 2023 e fr. 2138.– mensili dal 1° giugno 2023 in poi . Gli assegni familiari non sono compresi nei contributi alimentari. 5.1 La richiesta di AP 1 intesa a ottenere la condanna di AO 1 al rimborso di contributi alimentari versati in eccesso e la richiesta di AO 1 intesa a ottenere la condanna di AP 1 al versamento di contributi alimentari arretrati sono irricevibili. 6. Le spese processuali di complessivi fr. 2310 .– sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno. Per il resto la sentenza impugnata rimane invariata. II . Le spese di appello, di fr. 2000.–, da anticipare dall'appellante, sono poste per un quarto a carico di AP 1 e per il resto a carico di AO 1, che rponderà all'appellante fr. 2000.– per ripetibili ridotte. III. Notificazione a: – avvocate ; – avv. . Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord. Per la prima Camera civile del Tribunale d ' appello Il presidente

Il vicecancelliere Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.